



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 44 del 20/12/2024

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL' ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (TUSPP) ALLA DATA DEL 31.12.2023. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE 2023 .

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **15** Consiglieri (giusta verbale di deliberazione n. 40 del **20/12/2024**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. BERTOLI ALESSANDRA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti gli Assessori: Gianluca Crema, Luca Fornasari, Chiara Lanzoni, Alessandra Medici e Fiorello Tagliavini.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

DALLASTA PAOLO	Presente
ALBERINI DANIELE	Presente
BELLINI FRANCESCO	Presente
BENATTI DIRCE	Presente
BENATTI RICCARDO	Presente
BERTOLI ALESSANDRA	Presente

CASTAGNOLI LETIZIA	Presente
GERMANI ALESSANDRO	Presente
LOMBARDI ANDREA	Presente
MURGIA PIETRO	Presente
TACCONI MELISSA	Presente
VERONA CAMILLA	Presente
BALESTRAZZI LARA	Presente
BARIASCHI PAOLO	Assente
MUSI CATIA	Assente
RODOLFI ELISA	Presente
BENAGLIA FRANCESCO	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Deliberazione n. 44 del 20/12/2024

Servizio Ragioneria

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL' ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (TUSPP) ALLA DATA DEL 31.12.2023. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del TUSPP, prevede che le amministrazioni debbano effettuare annualmente l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- laddove sussistano le condizioni previste dallo stesso TUSPP, che non consentono di mantenere la quota societaria, si predispone il Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'articolo 20 comma 2 del TUSPP impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti;
 - delle società con un numero di amministratori maggiore al numero dei dipendenti;
 - delle società che svolgono attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
 - nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TUSPP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro;
- l'articolo 20, infine, vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- è necessario cessare le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, tutte le pubbliche amministrazioni avevano l'obbligo di effettuare, entro il 30 Settembre 2017 una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle da alienare, quale aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato ai sensi del comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190;
- l'art. 20 del TUSPP prevede, altresì che, ferma la revisione straordinaria di cui al citato art.24, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, e ricorrendone i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, procedere all'approvazione del piano di razionalizzazione;

DATO ATTO che, questo Comune, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha approvato:

- la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 28.09.2017;
- la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute:
 - con riferimento alla situazione al 31/12/2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 20/12/2018;
 - con riferimento alla situazione al 31/12/2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 19/12/2019;
 - con riferimento alla situazione al 31/12/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 17/12/2020;
 - con riferimento alla situazione al 31/12/2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2021;
 - con riferimento alla situazione al 31/12/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2022;
 - con riferimento alla situazione al 31/12/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2023;

PRECISATO che le procedure di dismissione delle quote di Infrastrutture Fluviali Srl e delle azioni Piacenza infrastrutture Spa sono state avviate già nel corso dell'anno 2018 ma alla data della presente deliberazione non si sono ancora concluse;

ATTESA quindi, la necessità di procedere entro il 31 dicembre del corrente anno, agli

adempimenti di cui al più volte richiamato articolo 20 del TUSPP ed eventualmente all'approvazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, tenuto conto di quanto dispone la legislazione in materia;

EVIDENZIATO che, cinque delle nove società partecipate di questo Ente vedono come soci tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, mentre le quattro restanti sono detenute solo dagli otto Comuni, compreso questo Ente, facenti parte dell'Unione Comuni Bassa Reggiana;

DATO ATTO che, la Provincia ed il Comune capoluogo di Reggio Emilia (che detengono quote di gran lunga superiori agli altri comuni), come in occasione delle revisioni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 hanno svolto un ruolo di coordinamento per un'analisi approfondita dei compiti e delle attività svolti dalle società partecipate dai Comuni della provincia di Reggio Emilia, alla luce delle norme sopra richiamate;

EVIDENZIATO che la società Iren Spa, nella quale il Comune detiene una partecipazione del 0,2238%, è oggetto di ricognizione, ma non di razionalizzazione, in quanto il Comune non è in posizione di controllo ed è società quotata in Borsa;

EVIDENZIATO altresì che l'ente partecipato "Azienda Consorziale trasporti- ACT", in quanto amministrazioni pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del TUSPP, deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

EVIDENZIATO che l'apposita Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo in materia di società a partecipazione pubblica costituita dal Dipartimento del Tesoro ha predisposto specifiche Linee di indirizzo, per la redazione del provvedimento da adottare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO CHE le informazioni richieste dalla Struttura, sono sintetizzate in schede elaborabili, aggregate nei seguenti documenti che verranno compilati sul portale ministeriale nel rispetto delle scadenze previste:

- censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023;
- censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2023;
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 (art. 20, c.1, TUSP);
- relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, c.4, TUSP);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la Relazione Tecnica, così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSPP che rappresenta una relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n 43 del 21/12/2023 con l'esposizione dei risultati conseguiti dei tempi e modalità di attuazione (allegato B);

PRESO ATTO che, la revisione oggetto della presente deliberazione non comporta alcuna modifica delle previsioni del bilancio dell'Ente, né dei suoi equilibri; il Piano in oggetto, non determina altresì alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi né alcuna

reinternalizzazione dei medesimi, né del relativo personale dipendente;

DATO ATTO che, la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti, ai sensi dell'art.49 comma 1, art. 147 bis comma 1, del T.U. D. Lgs.267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 7/12/2012, n.213;

DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Con n.12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Elisa Rodolfi, Lara Balestrazzi e Francesco Benaglia) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute da questo Comune, alla data del 31 Dicembre 2023 – revisione 2024, come indicato nel Piano di razionalizzazione (allegato A) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che vengono confermate le quote possedute da questo Comune nelle società elencate:

<i>Denominazione società partecipata</i>	<i>percentuale di partecipazione</i>
Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl	1,99%
AGAC Infrastrutture Spa	1,8508%
Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Srl	21,60%
IREN Spa	0,2238%
LEPIDA ScpA	0,0014 %

S.A.BA.R. Spa;	21,60%
S.A.BA.R. Servizi srl	21,60%

4. DI CONFERMARE la dismissione delle quote/azioni di proprietà di questo Comune relative alle seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società partecipata	Motivazione della scelta
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A. percentuale di partecipazione: 0,7402%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A)
INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L. percentuale di partecipazione 4,519%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A)

DANDO ATTO che:

- le procedure di dismissione delle quote delle due società sono state avviate già nel corso dell'anno 2018 ma alla data della presente deliberazione non si sono ancora concluse;
 - per la dismissione delle quote azionarie detenute nella società Piacenza Infrastrutture Spa, tramite l'esercizio del recesso societario secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al D.Lgs n. 175/2016, si opera per il tramite del Comune di Reggio Emilia delegato a tale scopo da parte di tutti i comuni reggiani soci.
5. DI CONFERMARE l'azione di razionalizzazione di contenimento costi per la società Agac Infrastrutture Spa in conformità al piano di razionalizzazione predisposto dai soci di maggioranza;
6. DI DARE ATTO CHE l'ente partecipato "Azienda Consorziale trasporti- ACT", in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;
7. DI DARE ATTO CHE che con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22/12/2022, sono stati forniti indirizzi alle società partecipate circa gli obiettivi da conseguire nella propria gestione nell'esercizio 2023;
8. DI APPROVARE la Relazione Tecnica (Allegato B) quale relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n 43 del 21/12/2023;

9. DI TRASMETTERE, il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP) oggetto della presente deliberazione, alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale web del Tesoro, al seguente indirizzo web: <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, nel rispetto delle scadenze previste;
10. DI INVIARE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate interessate e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
11. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.;
12. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
13. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000, così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213.

Successivamente,
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con ulteriore separata votazione (n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti: Elisa Rodolfi – Lara Balestrazzi e Francesco Benaglia)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BERTOLI ALESSANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA



COMUNE DI GUASTALLA

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

ALLEGATO A

Indice generale

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2023	3
SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE	5
1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA	6
2 - PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	10
3 - AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL.....	14
4 - LEPIDA SCPA	18
5 - S.A.BA.R. SERVIZI SRL.....	21
6 - S.A.BA.R. SPA	24
7 - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SCRL	27
8 - INFRASTRUTTURE FLUVIALI	30
PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	34
PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	35
RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	40

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente


Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente .

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2023

PR OG R	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	1,8508%	Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato	MANTENIMENTO con azione di razionalizzazione
2	PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	1,7402%	Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali	CESSIONE tramite l'esercizio del RECESSO
3	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE srl	02558190357	1,99%	Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
4	LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014 %	Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.r. 11/2004	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
5	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	02460240357	21,60%	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e prestazione di servizi di recupero ed igiene ambientale, gestione dei cimiteri, gestione illuminazione pubblica e riqualificazione energetiche impianti	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
6	S.A.BA.R.SPA	01598950351	21,60%	Smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali ed avvio a recupero dei rifiuti recuperabili compresi quelli raccolti nel territorio comunale degli otto comuni soci e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
7	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	01768220350	21,60%	Formazione professionale soprattutto con riferimento alle fasce di utenza deboli	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

	BASSA REGGIANA S.C.R.L				
8	INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL	02000690350	4,519%	Attività di navigazione portuale e la promozione del territorio, lo sviluppo del turismo ed il coordinamento dell'attività turistico – fluviali dell'entroterra	LIQUIDAZIONE
9	IREN SPA	07129470014	0,2238%	Holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE

SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE



Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti schede di dettaglio.

1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02153150350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,8508%

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett.d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge una attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune.

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

SEGUE PARTECIPATA: 1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo *	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	20.365,00
Compensi componenti organo di controllo**	17.480,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.000

RISULTATO D'ESERCIZIO

2023	2022	2021	2020	2019
3.153.737,00	3.487.690,00	3.238.169,00	2.990.640,00	3.676.940,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.867.684,00	7.860.005,00	7.700.109,00
A5) Altri ricavi e proventi	70.496,00	724.360,00	42.649,00
Di cui Contributi in conto esercizio		-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
7.938.180,00	8.584.365,00	7.742.758,00	8.088.434,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA SOCIO DI MAGGIORANZA

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società risulta priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali: PIACENZA INFRASTRUTTURE

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Segue PARTECIPATA: 1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f):
Il Comune di Reggio Emilia (socio di maggioranza) annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.

In merito al compenso dell'Amministratore e alla sua determinazione, si fa rinvio al documento del 25 giugno 2021 della Direzione Centrale per la Finanza Locale del dipartimento degli affari interni e territoriali del Governo "Atto di indirizzo ex articolo 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175" il quale riporta:

"è indiscutibile che il rinvio operato all'art. 4, co. 4, d.l. 95/2012, e con esso l'imperativo generale di contenere i costi degli organi amministrativi, valga per tutte le società a controllo pubblico, cionondimeno le specificità proprie della singola fattispecie, unita a considerazioni legate all'evoluzione della disciplina transitoria e alla sua caducità, dichiarata ab origine dal TUSP, inducono a suggerire una certa flessibilità, tale da ammettere che l'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, possa discostarsi dal dato del 2013 per fare così riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività ed omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell'80%";

Nel caso di Agac Infrastrutture la riduzione del compenso come previsto dalla legge è stata operata sull'esercizio 2014, in quanto i soci dopo il 2013 hanno incrementato considerevolmente le attività affidate alla società e determinato un nuovo assetto strutturale della stessa, simile a quella di una nuova società.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA SOCIO DI MAGGIORANZA:

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i limiti dell'indebitamento del Comune di Reggio Emilia.

Segue PARTECIPATA: 1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Azioni da intraprendere:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA SOCIO DI MAGGIORANZA:

Contenimento dei Costi - Rinegoziazione strumento finanziario derivato

Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Si riportano di seguito le azioni già svolte e l'andamento dell'operazione.

Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture aveva affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.

In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nel corso del 2017 si è svolta l'istruttoria e sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 e' terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. In novembre 2018 si e' svolta l'udienza con i testimoni. Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali. In data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.

In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. *La sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2022 ha respinto l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato di procedere con il ricorso in Cassazione.*

Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 01429460338

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,7402%

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Guastalla non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Guastalla non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

SEGUE PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo*	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	4.868,00
Compensi componenti organo di controllo**	10.800,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 1.800

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	2022	2021	2020	2019
620.517,00	583.244,00	540.226,00	537.730,00	501.572,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00
A5) Altri ricavi e proventi	-	1,00	2,00
Di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
1.142.000,00	1.142.001,00	1.142.002,00	1.142.001,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1)

La società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali: AGAC INFRASTRUTTURE

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

Segue PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Il Comune, non detenendo la maggioranza delle quote della società, non fissa con propri provvedimenti obiettivi specifici di contenimento dei costi ai sensi dell'art. 19, comma 5.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Descrizione delle azioni intraprese e Azioni da intraprendere:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 36 del 28/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

Il Comune di Reggio Emilia è stato delegato ad occuparsi della dismissione delle quote azionarie da parte di tutti i comuni reggiani che ha titolo per avviare tale procedura in nome e per conto di tutti gli enti aderenti e pertanto si riporta quanto specificato dal Comune di Reggio Emilia :

“Nel corso del 2018 è stata pubblicata manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo e si è prevista la possibilità di procedere all’esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017.

In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018, e’ stato richiesto al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l’interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018.

Il Comune di Reggio, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società.

A tal fine il Comune aveva inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, comma 5-bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 30,12,2018 n. 145, poichè la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Nel corso dell’esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021.

Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all’articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che “Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”.

La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2022, ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 583.244 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti.

Segue PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Il Comune si era avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendeva per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Tuttavia, in assenza di novità normative che ne consentissero il mantenimento, nell'ultimo provvedimento di revisione il Comune ha deliberato la cessione delle quote azionarie tramite l'esercizio del recesso societario.

Nel corso del 2023 si sono avviate le procedure, inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice Civile.

L'Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec allo scrivente Comune (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso.

Il Comune, in risposta a tali comunicazioni, con pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot. 250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.

Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.

Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC allo scrivente Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.

In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.

Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture Spa è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 onnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.

In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio Emilia ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente provvedimento, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02558190357

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,99 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2012

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Guastalla è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

<i>Numero medio dipendenti</i>	9
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	1

<i>Compensi amministratori</i>	20.000,00
<i>Compensi componenti organo di controllo*</i>	14.502,00

* Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.800

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	2022	2021	2020	2019
93.792,00	59.037,00	66.026,00	90.014,00	73.812,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	573.168,00	614.957,00	606.936,00
A5) Altri ricavi e proventi	28.003.762,00	28.493.052,00	28.980.299,00
Di cui Contributi in conto esercizio	26.258.358,00	26.555.794,00	28.676.692,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
2.318.572,00	2.552.215,00	910.543,00	1.927.110,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente non considerando i contributi in conto esercizio (art. 20, co. 2, lett. d)

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

Si fa presente che i contributi in conto esercizio, allocati nella categoria A5 del Conto Economico, pari a oltre 26milioni , sono costituiti dai contributi regionali e degli enti locali determinati sulla base della legge regionale 30/1998 che legittima l'esistenza della società, e quantificati dalle relative delibere regionali.

In particolare la parte più cospicua dei trasferimenti regionali è determinata dalla Giunta Regionale in base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 30/1998 e conseguente alla determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 10 della suddetta legge.

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

"Il Comune annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.

La società, dalla sua costituzione, ha sempre registrato margini della gestione caratteristica e risultati economici complessivi positivi. I costi della produzione si sono attestati sui 29 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2021 di 500mila euro.

I costi della produzione sono prevalentemente composti dal costo per il contratto di servizio di trasporto pubblico locale e dai costi per la copertura di tutti i servizi aggiuntivi. Tali costi complessivamente costituiscono l'80% del totale dei costi complessivi.

Il costo del personale, pari a 445mila euro, ha subito una diminuzione di 23mila euro nel 2022 rispetto all'anno precedente a seguito di un pensionamento e per un mancato rinnovo contrattuale di una figura assunta a tempo determinato.

Il compenso annuo dell'Amministratore Unico è pari a 20mila euro. Per la sua determinazione la società riferisce che l'applicazione della normativa dettata dall'articolo 4, comma 4 DL 95/2012 ha trovato criticità perché nell'anno 2013 l'ente non sosteneva costi per l'organo amministrativo in ragione della gratuità dell'incarico al tempo assunto.

Per determinare, allora, l'eventuale soglia limite di costo, si sono tenuti in considerazione quanto indicato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, nell'atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, D.lgs. 267/2000 e alcune sentenze della Corte dei Conti (sez. Reg. Liguria 29/2020/PAR).

Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile, infatti, non è da intendersi vietata la remunerabilità dell'incarico di amministratore di una società a controllo pubblico che non abbia sostenuto oneri a tale titolo nell'esercizio 2013 (Corte dei Conti Sez Reg Veneto atto n. 31/2018/PAR). In assenza di emolumenti in tale annualità, infatti, deve farsi riferimento, a ritroso, all'onere sostenuto nell'ultimo esercizio in cui risulti presente un esborso a tale titolo, il quale non potrà eccedere il limite di stretta necessità e non dovrà comunque superare la soglia massima prevista dall'art. 11, comma 6, D.lgs. 175/2016.

Nel caso di Agenzia per la mobilità, costituita a dicembre 2012, da scissione parziale e proporzionale del Consorzio A.c.t., non è possibile fare riferimento alle annualità pregresse né prendere a riferimento il compenso erogato agli Amministratori del Consorzio, trattandosi di realtà giuridica nettamente differente dalla costituenda Agenzia, benché ne svolgesse parte delle funzioni. Ciò posto, volendo comunque prendere a riferimento un parametro remunerativo riferito alla situazione di A.c.t. precedente alla costituzione di Agenzia, si fa presente che il compenso degli Amministratori del Consorzio nell'esercizio 2012 era pari a

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

complessivi € 42.256,00. Il confronto tra i due valori rientra nella percentuale prevista dalla normativa vigente. Inoltre, il compenso dell'Amministratore è stato determinato dai Soci anche a seguito di valutazioni sui compensi erogati nelle altre Agenzie per la mobilità presenti sul territorio regionale (che risultano variare da un minimo di 17mila euro della provincia di Ferrara ad un massimo di 34mila euro della provincia di Parma) e con i quali risulta pertanto coerente."

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Guastalla è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

4 – LEPIDA SCPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02770891204

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,0014 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2007

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attivita' di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Fornitura di servizi di connettivita' della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma1, l.r. 11/2004

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Lepida, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici (tra cui anche i servizi di DataCenter & Cloud) che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. La società è sottoposta al "controllo analogo congiunto" delle pubbliche amministrazioni socie per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dall'01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 s.c.pa.

SEGUE PARTECIPATA: 4 – LEPIDA SCPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	658
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo *	4

* Tra i componenti organo di controllo è compresa la società di revisione

Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo **	53.700,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso alla RiaGrantThorton di euro 17.300 per la revisione legale al 31/12/2023

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	2022	2021	2020	2019
226.156,00	283.704,00	536.895,00	61.229,00	88.539,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.887.961,00	64.626.108,00	64.061.744,00
A5) Altri ricavi e proventi	1.368.966,00	2.097.423,00	853.669,00
Di cui Contributi in conto esercizio	180.056,00	724.686,00	321.406,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
70.076.871,00	65.998.845,00	64.594.007,00	66.889.907,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Segue PARTECIPATA: 4 – LEPIDA SCPA

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo annualmente il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016. Al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, stante anche la particolare ampiezza della compagine societaria di Lepida ScpA, all'interno dei documenti programmatori della Regione sono fissati gli obiettivi successivamente approvati dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (CPI) e recepiti dalla Società ai sensi dell'art. 19, comma 6 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri previsti dalla normativa

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione

5 -S.A.BA.R. SERVIZI SRL

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02460240357

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 21,60%

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2011

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti , Prestazione di Servizi di Recupero ed Igiene Ambientale, Gestione della Discarica ,Gestione dei Cimiteri, Gestione Illuminazione Pubblica e Riqualificazione Energetiche Impianti

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società coerente alle finalità istituzionali essendo di fatto lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni di gestione rifiuti, della discarica, dei cimiteri ed impianti tecnologici a favore delle comunità di riferimento.

Segue PARTECIPATA: 5 – S.A.BA.R. SERVIZI SRL

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti da nota integrativa dato al 31/12/2023	81
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo*	2

*tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	13.825,00
Compensi componenti organo di controllo*	16.000,00

*da nota integrativa trattasi di compenso sindaco e revisore legale

RISULTATO D'ESERCIZIO

2023	2022	2021	2020	2019
801.856,00	957.091,00	1.192.388,00	1.838.775,00	1.254.369,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.204.648,00	16.307.205,00	14.747.340,00
A5) Altri ricavi e proventi	4.335.180,00	3.697.433,00	3.961.417,00
Di cui Contributi in conto esercizio	228.972,00	318.231,00	314.534,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
20.310.855,00	19.686.407,00	18.394.223,00	19.463.828,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): IREN SPA

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

Segue PARTECIPATA: 5 – S.A.BA.R. SERVIZI SRL

La società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Il Comune comunque annualmente, con l'approvazione del DUP, assegna obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'art 19, comma 5 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ed è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La società svolge attività analoga a quella di Iren spa (Società quotata partecipata dal Comune di Guastalla nella misura 0,2238%) ma in ragione dell'esiguità della partecipazione nella stessa il Comune non è in grado di influenzare in alcun modo le decisioni di quest'ultima

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

6 –S.A.BA.R. SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 01589850351

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 21,60%

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 1994

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

attività di esecuzione di servizi diretti e/o indiretti di smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti compresi quelli raccolti nel territorio comunale degli otto comuni soci oltre alle seguenti attività:

ideazione, progettazione, realizzazione diretta o tramite terzi, gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili, al servizio di immobili o strutture di proprietà nella disponibilità a qualunque titolo o di proprietà totale o parziale dei soci e di terzi;

approvvigionamento, produzione e cessione di energia;

servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa nei settori energetico e ambientale;

Azienda agricola con gestione di serre e la produzione di alga spirulina.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Societa' coerente con le finalita' istituzionali: smaltimento in discarica dei rifiuti ed avvio a recupero dei rifiuti prodotti nel territorio comunale degli otto comuni soci.

Segue PARTECIPATA: 6 –S.A.BA.R. SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti da nota integrativa dato al 31/12/2023	36
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo*	4

*tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	22.200,00
Compensi componenti organo di controllo*	17.500,00

*da nota integrativa trattasi di compenso sindaci

RISULTATO D'ESERCIZIO

2023	2022	2021	2020	2019
2.077.710,00	1.625.293,00	2.060.344,00	984.168,00	959.503,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.235.693,00	22.001.415,00	14.504.440,00
A5) Altri ricavi e proventi	4.374.472,00	3.856.478,00	5.367.427,00
Di cui Contributi in conto esercizio	1.046.137,00	716.563,00	1.032.310,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
22.564.028,00	25.141.330,00	19.871.867,00	22.525.741,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): IREN SPA

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

Segue PARTECIPATA: 6 –S.A.BA.R. SPA

La società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Il Comune comunque annualmente, con l'approvazione del DUP, assegna obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'art 19, comma 5 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ed è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La società svolge attività analoga a quella di Iren spa (Società quotata partecipata dal Comune di Guastalla nella misura 0,2238%) ma in ragione dell'esiguità della partecipazione nella stessa il Comune non è in grado di influenzare in alcun modo le decisioni di quest'ultima

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

7 – CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 01768220350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 21,60%

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 1998

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI occasionalmente

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

attività di formazione professionale rivolta in particolare alle fasce di utenza deboli per adempimento di obblighi formativi e formazione di persone espulse dal mercato del lavoro

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società coerente con le finalità istituzionali che produce un servizio di interesse generale (attività di formazione professionale rivolta in particolare alle fasce di utenza deboli per adempimento di obblighi formativi e formazione di persone espulse dal mercato del lavoro)

Segue PARTECIPATA: 7 – CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

<i>Numero medio dipendenti</i>	12
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	1

<i>Compensi amministratori</i>	8.127,00
<i>Compensi componenti organo di controllo*</i>	3.000,00

da nota integrativa compenso del sindaco unico che svolge anche attività di revisore legale

RISULTATO D'ESERCIZIO

<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
20.250,00	32.726,00	22.992,00	23.521,00	33.092,00

RICAVI

	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	122.320,00	174.749,00	88.185,00
A5) Altri ricavi e proventi	1.021.328,00	1.154.803,00	1.124.108,00
Di cui Contributi in conto esercizio	8.784,00	4.271,00	12.962,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>FATTURATO MEDIO TRIENNIO</i>
1.134.864,00	1.325.281,00	1.199.331,00	1.219.825,33

Segue PARTECIPATA: 7 – CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. C)

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Il Comune comunque annualmente, con l'approvazione del DUP, assegna obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'art 19, comma 5 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

8 –INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02000690350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 4,519%

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2002

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: no

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Attività di navigazione portuale e la promozione del territorio, lo sviluppo del turismo ed il coordinamento dell'attività turistico – fluviali dell'entroterra

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1).

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1).

SEGUE PARTECIPATA: 8 –INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL**Condizioni art. 20, co. 2 TUSP**

dati con riferimento all'esercizio 2023:

<i>Numero medio dipendenti</i>	0
<i>Numero amministratori</i>	5
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	0

<i>Compensi amministratori</i>	0,00
<i>Compensi componenti organo di controllo</i>	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

2023	2022	2021	2020	2019
-18.525,00	-13.432,00	--14.744,00	-8.669,00	-28.519,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	820,00	0,00
A5) Altri ricavi e proventi	2873	2.874,00	10.888,00
Di cui Contributi in conto esercizio	2873	2.873,00	2.873,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
0	821,00	8.015,00	2.945,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1)

La società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società non ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società necessita di contenimento dei costi Di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Segue PARTECIPATA: 8 –INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1), rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a 1.000.000,00 € nel triennio precedente (art. 20, co.2, lett d), presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20 , co. 2 lett. e)

Azioni intraprese e azioni da intraprendere:

Cessione delle quote/ Liquidazione societaria

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009 il Comune di Guastalla ha deliberato la volontà di recedere dalla società in quanto "società non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali".

Tale volontà di dismissione è stata confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 ad oggetto "oggetto: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell' art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. T.U.S.P.) alla data del 31.12.2018. piano di razionalizzazione delle partecipate 2019".

In data 31/7/2018 è stato adottato l'atto di Giunta Comunale n.69 ad oggetto "Dismissione quote di partecipazione della società Infrastrutture Fluviali Srl detenute dal Comune di Guastalla".

In data 08/08/2018 è stato comunicato alla società la deliberazione invitandola a comunicare la decisione ai soci e ad invitarli ad esercitare se interessati il diritto di prelazione.

Esperito detto iter e non avendo ottenuto alcun riscontro, la società, attese le richieste nuovamente avanzate a più riprese dai soci pubblici di essere liquidati della propria quota sociale, non disponendo di risorse liquide adeguate per poter dar corso a tali richieste (in quanto il patrimonio è sostanzialmente immobilizzato in beni strumentali), nel corso del mese di novembre 2019 ha provveduto a convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società stessa.

Detta assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 6 novembre 2019, non ha potuto validamente deliberare per mancanza del quorum necessario.

L'organo amministrativo avrebbe dovuto convocare una nuova assemblea straordinaria per deliberare al riguardo ma ad oggi non è stato fatto nonostante il sollecito formalizzato al riguardo anche dal socio Regione Emilia Romagna in data 18/6/2020.

In merito alla situazione della società, si precisa che ad oggi la stessa non gestisce alcun servizio poiché il Comune di Boretto (socio pubblico con la quota maggiore) ha internalizzato tutte le attività che venivano svolte dalla stessa. A più riprese la società ha provato dismettere i cespiti, in particolare il bene più rilevante, che risulta essere una motonave, del valore stimato di 60/70.000,00 cifra che consentirebbe di saldare i debiti e liquidare ai soci il residuo, ma la contingenza economica, aggravata più di recente dall'emergenza epidemiologica, ha comportato ritardi nel portare a buon fine tali iniziative.

Fra fine 2020 ed inizio 2021 sono stati presi contatti con l'Autorità di Bacino, in quanto ente interessato alla promozione dello sviluppo turistico interregionale con riguardo al territorio bagnato dal fiume Po, cui sono seguiti accordi, per l'acquisto della motonave di proprietà della partecipata in dismissione.

La società Infrastrutture Fluviali Srl ha ricevuto nei primi giorni di agosto 2022, da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po con sede a Parma, una proposta irrevocabile di

Segue PARTECIPATA: 8 –INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL

acquisto della motonave Padus cui ha fatto seguito, nei primi giorni di settembre 2022, una risposta da parte di Infrastrutture Fluviali Srl a conferma della proposta ricevuta.

Con la ricognizione annuale del 2022 (riferita al 2021) si era dato atto che restavano da condividere le formalità per la cessione (e conseguente passaggio di proprietà) ed il pagamento dell'imbarcazione che, con ogni probabilità, sarebbero dovuti avvenire nel corso dei primi mesi del 2023.

Tuttavia, nel corso del 2023 l'autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po ha comunicato di non poter dar corso direttamente all'acquisto della motonave per sopraggiunte proprie impossibilità operative, ma di essere disponibile al finanziamento mediante contributo finanziario a favore di un soggetto terzo in modo che questo potesse procedere in tal senso, garantendo così la realizzazione di un particolare progetto turistico dei vari enti aderenti.

Allo scopo è stata sottoscritta una convenzione, il cui testo è stato approvato dal Comune di Boretto con atto di Giunta Comunale nr. 63 dell'8 giugno 2023, con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per l'avvio del progetto "ROBIN" (Rete operativa di bacino interregionale), quale progetto pilota sperimentale della riserva MAB UNESCO PO GRANDE.

Il suddetto progetto, da realizzare a seguito di specifico protocollo di intesa già formalizzato, prevede la partecipazione di Autorità di Bacino, Aipo e comuni di: Casalmaggiore (CR) – Sabbioneta (MN) – Viadana (MN) – Sorbolo (PR) – Mezzani (PR) – Sissa Tescali (PR) – Colorno (PR) – Boretto (RE) – Brescello (RE) – Luzzara (RE) – Dosolo (MN) – Guastalla (RE) – Gualtieri (RE) – Pomponesco (MN) Polesine Zibello (PR).

Per l'Autorità di Bacino, che funge da coordinatore del progetto da realizzare, oltre che finanziatore dell'acquisto della motonave, punti cardine e basilari del progetto stesso sono la disponibilità della motonave Padus, attualmente ancora di proprietà di Infrastrutture Fluviali srl e l'individuazione del soggetto disponibile all'acquisto della proprietà della stessa.

Poiché il Comune di Boretto si è candidato all'acquisto della motonave, l'Autorità di bacino ha provveduto all'erogazione del contributo necessario e l'ente, dal canto suo, ha provveduto al finanziamento della corrispondente spesa.

Alla data odierna (dicembre 2024) la società ha potuto perfezionare la vendita della motonave (cespite di maggior valore a patrimonio) al Comune di Boretto (socio di maggioranza).

I fondi necessari all'acquisizione sopra indicata sono stati riconosciuti ed erogati all'ente menzionato da parte dell'Autorità di Bacino del fiume PO, in ottica di realizzazione di un progetto turistico volto alla promozione territoriale di diversi comuni rivieraschi, appartenenti alle province di Reggio Emilia, Parma e Cremona sopra indicati.

Il Comune di Boretto, sempre grazie ad uno specifico contributo dell'Autorità di bacino ha potuto commissionare i lavori di restauro e messa in funzione della motonave e, di conseguenza, ha potuto provvedere, con procedura di evidenza pubblica, alla concessione in uso della stessa a soggetto idoneo per l'effettuazione del servizio turistico come da programma.

Nel corso del mese di novembre 2024 i vertici della società hanno comunicato che resta da ultimare la dismissione di un distributore insistente sull'area in concessione (procedure in fase di ultimissimo perfezionamento), dopo di che sarà formalmente avviata la procedura di liquidazione societaria.

PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

3	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	<p>La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per il 2023 è in equilibrio economico. E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Guastalla è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a. La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha un amministratore unico e il numero dei dipendenti è pari a 9 unità; - il Comune di Guastalla non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Agenzia locale per la mobilità; - nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro non comprendendo i contributi regionali e comunali L. 30/98; - dalla data della sua costituzione non ha realizzato risultati negativi.
4	LEPIDA SCPA	<p>La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle Agende digitali Europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dal 01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 scpa.</p>
5	S.A.BA.R. SERVIZI SRL	<p>Società coerente alle finalità istituzionali essendo di fatto lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni di gestione rifiuti, cimiteri ed impianti tecnologici a favore delle comunità di riferimento.</p>
6	S.A.BA.R. SPA	<p>Società coerente con le finalità istituzionali: smaltimento in discarica dei rifiuti ed avvio a recupero dei rifiuti prodotti nel territorio comunale degli otto comuni soci.</p>
7	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA - S.C.R.L.	<p>Società coerente con le finalità istituzionali che produce un servizio di interesse generale (attività di formazione professionale rivolta in particolare alle fasce di utenza deboli per adempimento di obblighi formativi e formazione di persone espulse dal mercato del lavoro).</p>
9	IREN SPA	<p>Società quotata mantenuta ex lege</p>

PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione :

- 1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA: Contenimento costi;
- 2 - PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA: recesso
- 8 - INFRASTRUTTURE FLUVIALI: liquidazione

1. AGAC INFRASTRUTTURE SPA - CONTENIMENTO COSTI

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,8508%

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

Descrizione degli interventi di contenimento costi e relative motivazioni :

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA:

"La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incredibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo ed una eventuale internalizzazione non è compatibile con i limiti di indebitamento del comune di Reggio Emilia.

La società prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati iniziata nel 2015. L'assemblea della società ha deliberato di ricorrere in appello dopo la decisione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2019. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. La sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2022 ha respinto l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato di procedere con il ricorso in Cassazione. Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza".

Indicare le modalità di attuazione e i tempi stimati:

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto indipendenti dalla società.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione. Si segnala che le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.

2.PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA - RECESSO QUOTE

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,7402 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali

Motivazioni della scelta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'ente

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA delegato ad occuparsi della dismissione delle quote azionarie da parte di tutti i comuni reggiani che ha titolo per avviare tale procedura in nome e per conto di tutti gli enti aderenti:

"Nel corso del 2023 si sono avviate le procedure inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice Civile.

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.

Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.

Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC allo scrivente Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.

In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.

Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 onnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.

In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio Emilia ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente provvedimento, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso."

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA delegato ad occuparsi della dismissione delle quote azionarie da parte di tutti i comuni reggiani che ha titolo per avviare tale procedura in nome e per conto di tutti gli enti aderenti:

"Come sopra dettagliato, i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione di recesso non dipendono dal Comune ma dalla conclusione del ricorso presentato in Tribunale."

Indicare una stima dei risparmi attesi:

COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA delegato ad occuparsi della dismissione delle quote azionarie da parte di tutti i comuni reggiani che ha titolo per avviare tale procedura in nome e per conto di tutti gli enti aderenti:

"Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la liquidazione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto dipende dalla conclusione del ricorso presentato in Tribunale."

8.INFRASTRUTTURE FLUVIALI - LIQUIDAZIONE

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 4,519 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Attività di navigazione portuale e la promozione del territorio, lo sviluppo del turismo ed il coordinamento dell'attività turistico - fluviali dell'entroterra

Motivazioni della scelta

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1 TUSP).

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto ha fatturato medio non superiore al milione di Euro nel triennio precedente, non ha dipendenti, e presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione delle quote come previsto dall'art 7 dello Statuto della Società

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009 il Comune di Guastalla ha deliberato la volontà di recedere dalla società in quanto "società non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali".

Tale volontà di dismissione è stata confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 ad oggetto "oggetto: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell' art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. T.U.S.P.) alla data del 31.12.2018. piano di razionalizzazione delle partecipate 2019".

In data 31/7/2018 è stato adottato l'atto di Giunta Comunale n.69 ad oggetto "Dismissione quote di partecipazione della società Infrastrutture Fluviali Srl detenute dal Comune di Guastalla".

In data 08/08/2018 è stato comunicato alla società la deliberazione invitandola a comunicare la decisione ai soci e ad invitarli ad esercitare se interessati il diritto di prelazione.

Esperito detto iter e non avendo ottenuto alcun riscontro, la società, attese le richieste nuovamente avanzate a più riprese dai soci pubblici di essere liquidati della propria quota sociale, non disponendo di risorse liquide adeguate per poter dar corso a tali richieste (in quanto il patrimonio è sostanzialmente immobilizzato in beni strumentali), nel corso del mese di novembre 2019 ha provveduto a convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società stessa.

Detta assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 6 novembre 2019, non ha potuto validamente deliberare per mancanza del quorum necessario.

L'organo amministrativo avrebbe dovuto convocare una nuova assemblea straordinaria per deliberare al riguardo ma ad oggi non è stato fatto nonostante il sollecito formalizzato al riguardo anche dal socio Regione Emilia Romagna in data 18/6/2020.

In merito alla situazione della società, si precisa che ad oggi la stessa non gestisce alcun servizio poiché il Comune di Boretto (socio pubblico con la quota maggiore) ha internalizzato tutte le attività che venivano svolte dalla stessa. A più riprese la società ha provato dismettere i cespiti, in particolare il bene più rilevante, che risulta essere una motonave, del valore stimato di 60/70.000,00 cifra che consentirebbe di saldare i debiti e liquidare ai soci il residuo, ma la contingenza economica, aggravata più di recente dall'emergenza epidemiologica, ha comportato ritardi nel portare a buon fine tali iniziative.

Fra fine 2020 ed inizio 2021 sono stati presi contatti con l'Autorità di Bacino, in quanto ente interessato alla promozione dello sviluppo turistico interregionale con riguardo al territorio bagnato dal fiume Po, cui sono seguiti accordi, per l'acquisto della motonave di proprietà della partecipata in dismissione.

La società Infrastrutture Fluviali Srl ha ricevuto nei primi giorni di agosto 2022, da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po con sede a Parma, una proposta irrevocabile di acquisto della motonave Padus cui ha fatto seguito, nei primi giorni di settembre 2022, una risposta da parte di Infrastrutture Fluviali Srl a conferma della proposta ricevuta.

Con la ricognizione annuale del 2022 (riferita al 2021) si era dato atto che restavano da condividere le formalità per la cessione (e conseguente passaggio di proprietà) ed il pagamento dell'imbarcazione che, con ogni probabilità, sarebbero dovuti avvenire nel corso dei primi mesi del 2023.

Tuttavia, nel corso del 2023 l'autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po ha comunicato di non poter dar corso direttamente all'acquisto della motonave per sopraggiunte proprie impossibilità operative, ma di essere disponibile al finanziamento mediante contributo finanziario a favore di un soggetto terzo in modo che questo potesse procedere in tal senso, garantendo così la realizzazione di un particolare progetto turistico dei vari enti aderenti.

Allo scopo è stata sottoscritta una convenzione, il cui testo è stato approvato dal Comune di Boretto con atto di Giunta Comunale nr. 63 dell'8 giugno 2023, con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per l'avvio del progetto "ROBIN" (Rete operativa di bacino interregionale), quale progetto pilota sperimentale della riserva MAB UNESCO PO GRANDE.

Il suddetto progetto, da realizzare a seguito di specifico protocollo di intesa già formalizzato, prevede la partecipazione di Autorità di Bacino, Aipo e comuni di: Casalmaggiore (CR) - Sabbioneta (MN) - Viadana (MN) - Sorbolo (PR) - Mezzani (PR) - Sissa Tescali (PR) - Colorno (PR) - Boretto (RE) - Brescello (RE) - Luzzara (RE) - Dosolo (MN) - Guastalla (RE) - Gualtieri (RE) - Pomponesco (MN) Polesine Zibello (PR).

Alla data odierna (dicembre 2024) la società ha potuto perfezionare la vendita della motonave (cespite di maggior valore a patrimonio) al Comune di Boretto (socio di maggioranza).

I fondi necessari all'acquisizione sopra indicata sono stati riconosciuti ed erogati all'ente menzionato da parte dell'Autorità di Bacino del fiume PO, in ottica di realizzazione di un progetto turistico volto alla promozione territoriale di diversi comuni rivieraschi, appartenenti alle province di Reggio Emilia, Parma e Cremona sopra indicati.

Il Comune di Boretto, sempre grazie ad uno specifico contributo dell'Autorità di bacino ha potuto commissionare i lavori di restauro e messa in funzione della motonave e, di conseguenza, ha potuto provvedere, con procedura di evidenza pubblica, alla concessione in uso della stessa a soggetto idoneo per l'effettuazione del servizio turistico come da programma.

Nel corso del mese di novembre 2024 i vertici della società hanno comunicato che resta da ultimare la dismissione di un distributore insistente sull'area in concessione (procedure in fase di ultimissimo perfezionamento), dopo di che sarà formalmente avviata la liquidazione societaria.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

L'Ente ha perfezionato l'acquisto e la sistemazione della motonave, oltre all'affidamento in concessione della stessa per il funzionamento dei servizi turistici in capo all'Autorità di bacino del fiume PO, mettendo così i vertici della società nelle condizioni di avviare la procedura di liquidazione.

L'Ente ribadisce l'intenzione, in collaborazione con gli altri comuni soci, di attivarsi affinché la società venga liquidata entro il 30/06/2025.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle quote di Infrastrutture Fluviali Srl, in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la liquidazione delle quote che al momento non è quantificabile.

RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progre- s- siv- o	Denominazione società	% di partecipa- zione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	1	Agac Infrastrutture spa	1,8508%	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza
Recesso	2	Piacenza Infrastrutture spa	0,7402 %	Non ancora stimabili in quanto dipendono dai tempi del Tribunale	Non è ancora possibile identificare risparmi di spesa in quanto attualmente si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico per la risoluzione della controversia sul valore aziendale tra la società ed i comuni reggiani soci
Liquidazione	8	Infrastrutture fluviali Srl	4,519%	30/06/2025 (indicativo)	Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle quote di Infrastrutture Fluviali Srl, in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la liquidazione delle quote che al momento non è quantificabile



COMUNE DI GUASTALLA

**RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
commi 2 e 4
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

ALLEGATO B

PREMESSA

Il Comune di Guastalla, come previsto dell'art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 21.12.2023 con deliberazione consiliare n. 43, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

Con tale provvedimento si è deliberato di:

- mantenere le seguenti partecipazioni dirette:

- 1) Agac Infrastrutture spa;
- 2) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- 3) Lepida scpa;
- 4) S.A.Ba.R. Spa;
- 5) S.A.Ba.R. Servizi Srl
- 6) Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl
- 7) Iren spa (in quanto società quotata);

Nel medesimo provvedimento venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione:

- 1) Conferma della dismissione delle quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, attraverso l'esercizio del recesso, secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al DLgs 175/20216, in assenza di novità normative che ne consentano il mantenimento in deroga alle norme previste nel TUSP, per il tramite del Comune di Reggio Emilia, delegato da parte di tutti i comuni reggiani,
- 2) Conferma della dismissione delle quote detenute nella società Infrastrutture Fluviali S.r.l mediante perfezionamento della procedura di liquidazione e conseguente scioglimento della società in accordo con tutti gli altri soci, non essendo stato possibile intraprendere la cessione a titolo oneroso delle quote detenute dal Comune di Guastalla mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P come previsto dall'art. 7 dello statuto della società;
- 3) conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture Spa come da nota inserita dal comune di Reggio Emilia.

LE SOCIETA' INDIRETTE di ACT

Il Comune di Guastalla detiene partecipazioni indirette per il tramite del proprio organismo controllato Consorzio ACT che, essendo amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è tenuto autonomamente ad approvare la razionalizzazione periodica ai sensi dell'articolo 20 del TUSP. Tale obbligo è stato ribadito anche negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti pubblicate in sul sito internet del MEF.

Il Comune prende atto del provvedimento del Consorzio.

Tali partecipazioni al 31.12.2023 sono:

- Trasporti integrati e logistica S.r.l. - TIL Srl partecipata da ACT al 100%;

- Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,061%;
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%.

Per il tramite della propria controllata Trasporti integrati e logistica S.r.l., inoltre, ACT deteneva alla data del 31.12.2023, n.2 partecipazioni indirette:

- Consorzio Tea (89,81%)
- Consorzio C.A.T (37,56%)

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della razionalizzazione periodica approvata con atto di Consiglio Comunale n.43 del 21/12/2023, con l'esposizione dei risultati conseguiti e dei tempi e modalità di attuazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione delle quote azionarie tramite l'esercizio del recesso societario di:

Piacenza Infrastrutture SPA

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Guastalla non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

<p>Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020-2021-2022-2023</p>	<p>COME DA NOTA INSERITA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA per cui si precisa che gli atti richiamati si riferiscono al Comune di Reggio Emilia che è stato delegato ad occuparsi della dismissione delle azioni da parte di tutti i comuni reggiani:</p> <p>Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.</p> <p>In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani.</p> <p>In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini.</p> <p>In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384, si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017.</p> <p>In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 e' stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018 e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società.</p> <p>In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021.</p> <p>Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".</p> <p>La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2022, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 583.244,00 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti.</p>
--	---

	<p>Il Comune quindi si era avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendeva per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Tuttavia, in assenza di novità normative che ne consentissero il mantenimento, nell'ultimo provvedimento di revisione il Comune aveva deliberato la cessione delle quote azionarie tramite l'esercizio del recesso societario.</p> <p>Nel corso del 2023 si sono quindi avviate le procedure, inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice Civile.</p> <p>L'Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec al Comune (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso.</p> <p>Il Comune, in risposta a tali comunicazioni, con Pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot. 250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.</p>
--	--

Situazione alla data odierna

Il Comune di Reggio Emilia, cui sono state affidate le funzioni e le competenze inerenti la dismissione delle azioni da parte di tutti comuni reggiani soci, ha fornito la seguente specifica :

“In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.

Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.

Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC allo scrivente Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.

In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.

Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 onnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.

In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il

valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture. Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio E. ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente atto, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.”

Alla data odierna non si è in grado di stimare eventuali impatti sul bilancio dell'Ente.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Dismissione quote mediante Liquidazione di

Infrastrutture Fluviali srl

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma1).

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto ha fatturato medio non superiore a 1.000.000 Euro nel triennio precedente, non ha dipendenti, e presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione.

Si tratta di società che si occupa dell'attività di navigazione portuale e la promozione del territorio, lo sviluppo del turismo ed il coordinamento delle attività turistico-fluviali dell'entroterra.

<p>Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020-2021-2022-2023</p>	<p>Nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n.36 del 28/9/2017 è stata deliberata la cessione a titolo oneroso delle quote entro la data del 31/12/2018. Il provvedimento di revisione ordinaria di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 20/12/2018 ha ribadito l'azione di razionalizzazione dando atto che la procedura era in corso e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">-in data 31/7/2018 è stato adottato l'atto di Giunta Comunale n.69 ad oggetto "Dismissione quote di partecipazione della società Infrastrutture Fluviali Srl detenute dal Comune di Guastalla".- In data 03/08/2018 è stato comunicato alla società la deliberazione invitandola a comunicare la decisione ai soci e ad invitarli ad esercitare se interessati il diritto di prelazione. <p>Tale volontà di dismissione è stata confermata anche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 ad oggetto "oggetto: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell' art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. T.U.S.P.) alla data del 31.12.2018. piano di razionalizzazione delle partecipate 2019".</p> <p>La società, attese le richieste nuovamente avanzate a più riprese dai soci pubblici di essere liquidati della propria quota sociale, non disponendo di risorse liquide adeguate per poter dar corso a tali richieste (in quanto il patrimonio è sostanzialmente immobilizzato in beni strumentali), nel corso del mese di novembre 2019 ha provveduto a convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società stessa.</p> <p>Detta assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 6 novembre 2019, non ha potuto validamente deliberare per mancanza del quorum necessario.</p> <p>L'organo amministrativo avrebbe dovuto convocare una nuova assemblea straordinaria per deliberare al riguardo ma ad oggi non è stato fatto nonostante il sollecito formalizzato al riguardo anche dal socio Regione Emilia Romagna in data 18/6/2020.</p> <p>La società attualmente non gestisce alcun servizio poiché il Comune di Boretto (socio pubblico con la quota maggiore) ha internalizzato tutte le attività che venivano svolte dalla stessa. A più riprese la società ha provato dismettere i cespiti, in particolare il bene più rilevante, che risulta essere una motonave , del valore stimato di 60/70.000,00 cifra che consentirebbe di saldare i debiti e liquidare ai soci il residuo ma la contingenza economica, aggravata più di recente dall'emergenza epidemiologica, ha comportato ritardi nel portare a buon fine tali iniziative.</p> <p>Fra fine 2020 ed inizio 2021 sono stati presi contatti con l'Autorità di Bacino, in quanto ente interessato alla promozione dello sviluppo turistico interregionale con riguardo al territorio bagnato dal fiume Po, cui sono seguiti accordi, per l'acquisto della motonave di proprietà della partecipata in dismissione.</p>
--	--

Con la ricognizione annuale del 2022 (riferita al 2021) si era dato atto che restavano da condividere le formalità per la cessione (e conseguente passaggio di proprietà) ed il pagamento dell'imbarcazione che, con ogni probabilità, sarebbero dovuti avvenire nel corso dei primi mesi del 2023.

Tuttavia, nel corso del 2023 l'autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po ha comunicato di non poter dar corso direttamente all'acquisto della motonave per sopraggiunte proprie impossibilità operative, ma di essere disponibile al finanziamento mediante contributo finanziario a favore di un soggetto terzo in modo che questo potesse procedere in tal senso, garantendo così la realizzazione di un particolare progetto turistico dei vari enti aderenti.

Allo scopo è stata sottoscritta una convenzione, il cui testo è stato approvato dal Comune di Boretto con atto di Giunta Comunale nr. 63 dell'8 giugno 2023, con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per l'avvio del progetto "ROBIN" (Rete operativa di bacino interregionale), quale progetto pilota sperimentale della riserva MAB UNESCO PO GRANDE.

Il suddetto progetto, da realizzare a seguito di specifico protocollo di intesa già formalizzato, prevede la partecipazione di Autorità di Bacino, Aipo e comuni di: Casalmaggiore (CR) - Sabbioneta (MN) - Viadana (MN) - Sorbolo (PR) - Mezzani (PR) - Sissa Tescali (PR) - Colorno (PR) - Boretto (RE) - Brescello (RE) - Luzzara (RE) - Dosolo (MN) - Guastalla (RE) - Gualtieri (RE) - Pomponesco (MN) Polesine Zibello (PR).

Per l'Autorità di Bacino, che funge da coordinatore del progetto da realizzare, oltre che finanziatore dell'acquisto della motonave, punti cardine e basilari del progetto stesso sono la disponibilità della motonave Padus, attualmente ancora di proprietà di Infrastrutture Fluviali srl e l'individuazione del soggetto disponibile all'acquisto della proprietà della stessa.

Poiché il Comune di Boretto si è candidato all'acquisto della motonave, l'Autorità di bacino ha provveduto all'erogazione del contributo necessario e l'ente, dal canto suo, ha provveduto al finanziamento della corrispondente spesa.

Tuttavia l'alienazione della motonave si è perfezionata solo nei primi mesi del 2024 ed è previsto a breve l'inizio del processo di liquidazione societaria. Si rimanda per più specifiche informazioni a quanto contenuto nell'Allegato A alla deliberazione di Revisione delle società.

Situazione aggiornata

La procedura è ancora in corso .

La società Infrastrutture Fluviali Srl ha ricevuto nei primi giorni di agosto 2022, da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po con sede a Parma, una proposta irrevocabile di acquisto della motonave Padus cui ha fatto seguito, nei primi giorni di settembre 2022, una risposta da parte di Infrastrutture Fluviali Srl a conferma della proposta ricevuta.

Con la ricognizione annuale del 2022 (riferita al 2021) si era dato atto che restavano da condividere le formalità per la cessione (e conseguente passaggio di proprietà) ed il pagamento dell'imbarcazione che, con ogni probabilità, sarebbero dovuti avvenire nel corso dei primi mesi del 2023.

Tuttavia, nel corso del 2023 l'autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po ha comunicato di non poter dar corso direttamente all'acquisto della motonave per sopraggiunte proprie impossibilità operative, ma di essere disponibile al finanziamento mediante contributo finanziario a favore di un soggetto terzo in modo che questo potesse procedere in tal senso, garantendo così la realizzazione di un particolare progetto turistico dei vari enti aderenti.

Allo scopo è stata sottoscritta una convenzione, il cui testo è stato approvato dal Comune di Boretto con atto di Giunta Comunale nr. 63 dell'8 giugno 2023, con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per l'avvio del progetto "ROBIN" (Rete operativa di bacino interregionale), quale progetto pilota sperimentale della riserva MAB UNESCO PO GRANDE.

Il suddetto progetto, da realizzare a seguito di specifico protocollo di intesa già formalizzato, prevede la partecipazione di Autorità di Bacino, Aipo e comuni di: Casalmaggiore (CR) - Sabbioneta (MN) - Viadana (MN) - Sorbolo (PR) - Mezzani (PR) - Sissa Terasali (PR) - Colorno (PR) - Boretto (RE) - Brescello (RE) - Luzzara (RE) - Dosolo (MN) - Guastalla (RE) - Gualtieri (RE) - Pomponesco (MN) Polesine Zibello (PR).

Per l'Autorità di Bacino, che funge da coordinatore del progetto da realizzare, oltre che finanziatore dell'acquisto della motonave, punti cardine e basilari del progetto stesso sono la disponibilità della motonave Padus, attualmente ancora di proprietà di Infrastrutture Fluviali srl e l'individuazione del soggetto disponibile all'acquisto della proprietà della stessa.

Poiché il Comune di Boretto si è candidato all'acquisto della motonave, l'Autorità di bacino ha provveduto all'erogazione del contributo necessario e l'ente, dal canto suo, ha provveduto al finanziamento della corrispondente spesa.

Alla data odierna (dicembre 2024) la società ha potuto perfezionare la vendita della motonave (cespite di maggior valore a patrimonio) al Comune di Boretto (socio di maggioranza).

I fondi necessari all'acquisizione sopra indicata sono stati riconosciuti ed erogati all'ente menzionato da parte dell'Autorità di Bacino del fiume PO, in ottica di realizzazione di un progetto turistico volto alla promozione territoriale di diversi comuni rivieraschi, appartenenti alle province di Reggio Emilia, Parma e Cremona sopra indicati.

Il Comune di Boretto, sempre grazie ad uno specifico contributo dell'Autorità di bacino ha potuto commissionare i lavori di restauro e messa in funzione della motonave e, di conseguenza, ha potuto provvedere, con procedura di evidenza pubblica, alla concessione in uso della stessa a soggetto idoneo per l'effettuazione del servizio turistico come da programma.

Nel corso del mese di novembre 2024 i vertici della società hanno comunicato che resta da ultimare la dismissione di un distributore insistente sull'area in concessione (procedure in fase di ultimissimo perfezionamento), dopo di che sarà formalmente avviata la procedura di liquidazione societaria.

Si ribadisce l'intenzione in collaborazione con gli altri enti pubblici soci, di adoperarsi affinché la società venga liquidata entro il 30/06/2025.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Contenimento dei costi

Nella razionalizzazione periodica era stata confermata l'azione di contenimento dei costi per:
AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Come da nota inserita dal Comune di Reggio Emilia (socio di maggioranza):

La società non rispetta il parametro dei dipendenti del T.U.S.P. (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili.

Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i limiti dell'indebitamento del Comune di Reggio Emilia.

<p>Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nella razionalizzazione periodica 2018-2019-2020-2021-2022-2023</p>	<p>Come da nota inserita dal Comune di Reggio Emilia (socio di maggioranza) cui si riferiscono gli atti:</p> <p>“Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione, si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit.</p> <p>In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.</p> <p>In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 e' terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva.</p> <p>Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali ed in data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.</p> <p>In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.</p> <p>In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni.</p> <p><i>In data 27 Gennaio 2022 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza respingendo l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato alla società di consulenza di procedere con il ricorso in Cassazione.”</i></p>
---	--

Situazione alla data odierna:

Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 2886/2024 dell'Servizio Ragioneria ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL' ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (TUSPP) ALLA DATA DEL 31.12.2023. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE 2023 . si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 06/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2886/2024 dell' Servizio Ragioneria ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL' ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (TUSPP) ALLA DATA DEL 31.12.2023. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE 2023 . si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 06/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005